



**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**TRA**  
**MARCHE AGRICOLTURA PESCA**  
**AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA**  
**PESCA**  
**E**  
**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO**

**PER UNA CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE FONDATA SULLO SCAMBIO DI**  
**INFORMAZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE, RACCOLTA E UTILIZZO**  
**DELLE VARIETA' LOCALI**

**Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (MARCHE AGRICOLTURA PESCA)** – con sede in Osimo, via dell'Industria 1, Partita IVA e cod. fiscale 01491360424, nella persona del Direttore Andrea Bordoni nato a Senigallia il 25/01/1959 e domiciliato per la carica a Osimo (AN) in Via dell'industria 1;

e

**Università degli Studi di Camerino** (in seguito denominata Università), codice fiscale 81001910439, con sede a Camerino, piazza Cavour 19 F, rappresentata dal Rettore prof. Claudio Pettinari, nato a Camerino, l'8 maggio 1964, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 118 del 31/05/2022;

**PREMESSO CHE:**

- Con legge regionale 12.05.2022 n. 11 l'ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca". Tra le sue funzioni principali vi è la realizzazione di studi e ricerche in collaborazione con le Università, gli Istituti e le Istituzioni di ricerca. In questo ambito attua progetti nel settore agronomico (cerealicoltura, orticoltura, colture industriali, viticoltura, olivicoltura e frutticoltura) con particolare attenzione al settore biologico e del

basso impatto ambientale. Offre servizi nell'ambito della certificazione e tracciabilità, delle analisi dei prodotti agroalimentari, della gestione dei suoli, della forestazione e dell'agrometeorologia. Provvede inoltre all'applicazione sul territorio regionale delle normative in materia fitosanitaria;

- l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (MARCHE AGRICOLTURA PESCA) è impegnata da anni nella valorizzazione delle produzioni di qualità e nella conservazione e tutela della biodiversità anche nell'ambito delle finalità della Legge Regionale 12/2003, in cui svolge un ruolo fondamentale per rendere operativi gli strumenti individuati per la conservazione ex situ e in situ dei materiali della biodiversità agricola di interesse regionale.
- l'Università promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura con soggetti pubblici e privati, che abbiano competenze nelle aree culturali presenti presso la stessa Università;
- l'Università intende attivare e rafforzare collaborazioni tese a favorire lo svolgimento di tirocini, elaborati di tesi, master e dottorati;
- l'Università ha attivato il Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche, corso di studi che fornisce competenze nell'ambito dell'intera filiera gastronomica, che viene studiata ed analizzata con un taglio trasversale attraverso le discipline delle scienze degli alimenti e della nutrizione, del management e marketing, del food design, del diritto alimentare e della storia e cultura dell'alimentazione e pertanto l'Università ha interesse a sviluppare attività ed iniziative in ambito gastronomico, agroalimentare e nutraceutico;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- il Consiglio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute nella seduta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha proposto la stipula di un Protocollo di Intesa con l'Agenzia MARCHE AGRICOLTURA PESCA e indicato come coordinatore il Prof. Gianni Sagratini.

## **CONSIDERATO**

che è comune interesse delle parti:

- consolidare e sviluppare una produzione agricola alimentare di qualità basata su criteri di sostenibilità ambientale ed energetica, salvaguardare la biodiversità e i saperi tradizionali come modello anche da far valere e proporre nelle iniziative di cooperazione internazionale;
- promuovere un'educazione e una cultura alimentare dei cittadini, a partire da interventi rivolti ai consumatori, ai ristoratori, agli studenti dell'Ateneo in particolare del Corso di Studi in Scienze Gastronomiche, al fine di valorizzare il patrimonio agroalimentare regionale e gli aspetti salutistici legati al cibo;
- allargare le opportunità di fruizione, per i cittadini, di prodotti autoctoni e tradizionali marchigiani, volti alla crescita dell'offerta di servizi qualificati del settore commerciale/turistico;
- selezionare iniziative, anche di rilevanza nazionale, che abbiano per oggetto una produzione agroalimentare di eccellenza ottenuta anche attraverso processi sostenibili sia sotto il profilo ambientale che sociale.

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

L'Agenzia MARCHE AGRICOLTURA PESCA considera l'Università partner privilegiato per la realizzazione di attività e iniziative per raggiungere gli obiettivi sopra descritti.

### **Art. 2**

#### **Attività**

Le parti si impegnano ad operare per:

- avviare iniziative per il sostegno e lo sviluppo di rapporti più diretti tra produttori e consumatori;
- sviluppare i progetti in difesa delle produzioni regionali con particolare riferimento alle varietà autoctone;
- concertare piani di comunicazione che siano efficaci sul territorio nazionale e intraprendere iniziative per l'incremento della penetrazione nei mercati esteri, nonché per il consolidamento delle posizioni già acquisite in taluni di essi;
- produrre contenuti mediante pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico che supportino le iniziative commerciali testé descritte; tali pubblicazioni resteranno proprietà intellettuale degli autori, ma potranno essere liberamente divulgate dagli Enti firmatari del presente protocollo;
- collaborare nell'organizzazione di eventi per la diffusione delle conoscenze relative alle produzioni locali, tradizionali e della biodiversità;
- diffondere la conoscenza delle produzioni autoctone e tradizionali attraverso l'educazione alimentare nei confronti dei consumatori ed in particolare dei giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

L'Agenzia MARCHE AGRICOLTURA PESCA, di concerto con la Regione Marche, promuoverà la partecipazione istituzionale alle principali manifestazioni enogastronomiche, tra cui quelle organizzate da TIPICITÀ con cui l'Agenzia MARCHE AGRICOLTURA PESCA collabora da anni, in ambito regionale e nazionale al fine di valorizzare i prodotti e le produzioni agroalimentari della regione.

UNICAM s'impegna a fornire il sostegno e la consulenza alle iniziative di valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale che l'Agenzia MARCHE AGRICOLTURA PESCA intenderà programmare e organizzare sul territorio regionale.

Il programma, i contenuti e gli eventuali impegni economici delle collaborazioni verranno di volta in volta concordati tra le parti.

### **Art.3**

#### **Coordinatori**

Le attività oggetto del presente Protocollo di Intesa saranno coordinate:



- per l'Università di Camerino dal Prof. Gianni Sagratini;

- per l'Agenzia MARCHE AGRICOLTURA PESCA dal Direttore Dott. Andrea Bordoni;

Per ciascun progetto specifico, di cui all'art. 2, saranno individuati dei referenti tecnici sia da parte di MARCHE AGRICOLTURA PESCA che da parte di UNICAM, i quali si dovranno coordinare con i responsabili del presente protocollo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

#### **Art. 4**

##### **Oneri finanziari**

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per ambedue le parti. Oneri finanziari potranno essere previsti nell'ambito dei singoli progetti, essi verranno comunque determinati con l'adozione di appositi atti deliberativi.

#### **Art. 5**

##### **Durata**

Il presente Protocollo ha validità fino al 31/12/2024 e potrà essere rinnovato, con apposito atto, previa valutazione da parte degli organi competenti dell'attività svolta.

Nel periodo di vigenza del Protocollo è ammesso il recesso da parte di ciascuno degli Enti, previa disdetta da comunicare alla controparte mediante PEC o raccomandata A.R. almeno tre mesi prima.

Le parti, comunque, s'impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi ancora in corso al momento della disdetta.

#### **Art. 6**

##### **Assicurazione**

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di legge ed infortunistica del proprio personale coinvolto nei progetti, in particolare per le attività che dovessero essere svolte al di fuori della struttura di appartenenza.

#### **Art. 7**

##### **Sicurezza negli ambienti di lavoro.**

In attuazione dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 5 agosto 1998, n. 363, le Parti garantiscono reciprocamente, ai sensi del decreto



legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti dove eventualmente dovessero operare ricercatori e studenti dell'Università.

#### **Art. 8**

##### **Riservatezza**

I risultati ottenuti nell'ambito dei progetti comuni potranno essere divulgati in accordo tra le parti.

L'Agenzia MARCHE AGRICOLTURA PESCA e UNICAM si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni comunicazione verso l'esterno, opera o scritto scientifico relativi ai programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro del presente Protocollo.

#### **Art. 9**

##### **Marchi**

Le Parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi marchi "MARCHE AGRICOLTURA PESCA" e "UNICAM" non potranno essere in nessun caso utilizzati per qualsiasi scopo, salvo esplicito accordo scritto delle Parti in tal senso. Il materiale prodotto e destinato a scopi divulgativi, sarà realizzato in collaborazione e dovrà riportare il logo dell'Agenzia MARCHE AGRICOLTURA PESCA e di UNICAM.

Non è consentito l'uso dei loghi per attività commerciali e per qualsiasi attività non preventivamente concordata, diversa da quelle previste dal presente protocollo d'intesa.

#### **Art. 10**

##### **Trattamento Dati Personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall'altro ente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo e comunque nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679".

## Art. 11

### Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

## Art. 12

### Oneri fiscali

Il presente Accordo non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso, con spese a carico di chi effettua la registrazione.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ancona n. 30198 dell'8.10.2021) e rimborsata per il 50% dall'Agenzia MARCHE AGRICOLTURA PESCA.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA (MARCHE AGRICOLTURA PESCA)
IL RETTORE Prof. Claudio Pettinari	IL DIRETTORE Dott. Andrea Bordoni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*